

**Art. 38 – Secondo livello di contrattazione**

<b>CCNL 2013-2015</b>	<b>Ipotesi di modifica</b>	<b>Commento</b>
il secondo livello di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.		
integrazione al presente comma 1	Le parti stipulanti il presente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni concordano che al secondo livello di contrattazione si possono sottoscrivere accordi che consentano di favorire la crescita e la competitività delle imprese	<b>quali possono essere gli accordi che favoriscono la crescita e la competitività?!</b> <b>Ovviamente nessuna norma riguardo il controllo e distribuzione dei guadagni! ... sarebbe un altro sistema economico e sociale!</b>